

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

43° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

---

**Presidenza del presidente GRILLO**

## INDICE

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2546) *Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2073) *IOVENE ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie*

(2114) *LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse tele-*

*matiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili*

(2163) *GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2546. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2073, 2114, 2163)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i> . . . . .	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
* DONATI ( <i>Verdi-U</i> ) . . . . .	3, 4, 6 e <i>passim</i>
FORTE ( <i>UDC</i> ) . . . . .	8
* IOVENE ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	8
LAURO ( <i>FI</i> ) . . . . .	8
* STANCA, <i>ministro per le innovazioni e le tecnologie</i> . . . . .	5, 6
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	9

**N.B.:** *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

*Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 8,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2546) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

**(2073) IOVENE ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie**

**(2114) LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili**

**(2163) GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2546. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2073, 2114, 2163)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2546, 2073, 2114 e 2163.

Riprendiamo la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 10 dicembre scorso, durante la quale si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo. Ricordo che è stato preso a base dell'esame il disegno di legge n. 2546, già approvato dalla Camera dei deputati. Stante l'assenza del relatore, senatore Pasinato, dovuta a improrogabili impegni personali, svolgerò io le funzioni di relatore.

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2546.

Stante la necessità di concludere quanto prima l'esame dei provvedimenti per dare un chiaro segnale della sensibilità politica del Parlamento sul tema ed essendo stati presentati solo due emendamenti, se siete d'accordo, seguirei una procedura irrituale consentendo alla senatrice Donati, in qualità di prima firmataria di tali emendamenti, di illustrarli subito anche se non sono riferiti all'articolo 1.

DONATI (*Verdi-U*). L'articolo 3 indica i soggetti che erogheranno le nuove tecnologie informatiche e telematiche. Fra di essi ovviamente vi sono le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici e quelle municipalizzate regionali, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le aziende di trasporto e telecomunicazione a prevalente capitale pubblico e quelle appaltatrici di servizi informatici. Ebbene, alla luce del complessivo dettato normativo, si evince che per le pubbliche amministrazioni l'ambito di applicazione della legge è definito in modo chiaro. Non mi sembra di intrave-

dere però un analogo meccanismo per i settori che, ancorché definiti privati, godono del sostegno dello Stato e di finanziamenti pubblici. Certamente si devono prevedere degli obblighi per la pubblica amministrazione, ma è altrettanto importante individuare delle forme di incentivo che sollecitino i privati ad intervenire in un settore così delicato. Sappiamo bene che le forme di sostegno al privato sono di varia natura (ad esempio agevolazioni fiscali, postali e tariffarie, detassazione). Il riferimento ai giornali nasce proprio dalla necessità di garantire a tutti l'accesso, ad esempio, ai loro siti.

Fatta questa premessa, l'emendamento 3.1 propone di estendere l'ambito di applicazione anche alle testate giornalistiche. A nostro avviso, infatti, per corrispondere a pieno alle necessità dei disabili il provvedimento in esame dovrebbe facilitare in modo paritetico l'accesso agli strumenti informatici ai soggetti sia privati sia pubblici.

Alla luce poi della formulazione estremamente generica dell'articolo 5, abbiamo ritenuto opportuno presentare l'emendamento 5.1 per cercare di renderne il contenuto più mirato.

Vista la rilevante finalità della legge, mi preoccupa constatare che nell'ambito dell'articolato vi è un frequente richiamo alle disponibilità finanziarie, segnatamente, con le testuali parole: «nell'ambito delle disponibilità di bilancio».

Considerato l'importante scopo che si intende raggiungere con il provvedimento in esame, chiedo al Governo di impegnarsi a far sì che a tutte le amministrazioni pubbliche e private, rientranti fra i soggetti erogatori, siano forniti gli strumenti e le risorse necessarie per consentire la piena attuazione del nuovo dettato normativo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Passiamo all'articolo 1, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

DONATI (*Verdi-U*). Ovviamente il mio voto sull'articolo 1 non può che essere favorevole. Mi corre l'obbligo però di evidenziarne i limiti connessi al mancato coinvolgimento del settore privato che, parimenti alle pubbliche amministrazioni, deve offrire ai disabili la possibilità di fruire pienamente di tutti gli strumenti informatici e telematici disponibili. Mi rendo conto di quanto sia difficile intervenire oggi, anche alla luce della necessità di approvare in tempi rapidi la legge. Però, se vogliamo pienamente garantire ai disabili l'accesso agli strumenti informatici e telematici non possiamo limitarci a prevedere un obbligo per la pubblica amministrazione e intervenire sui soggetti privati solo a cascata, per effetto di sistemi di pressione oggettiva; rischiamo di lasciare fuori una serie di servizi di qualità che devono invece essere garantiti ai disabili e rischiamo anche di dare un segno di debolezza su una questione davvero rilevante.

Voterò a favore dell'articolo 1 ma sottolineo ancora una volta che il coinvolgimento per la più ampia fruibilità degli strumenti informatici da parte dei disabili deve essere richiesto non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche al settore privato.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Passiamo all'articolo 3 su cui è stato presentato un emendamento precedentemente illustrato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

STANCA, *ministro per l'innovazione e le tecnologie*. Pur apprezzando le argomentazioni della senatrice Donati, il Governo non può esprimere parere favorevole poiché questo emendamento è contrario allo spirito del disegno di legge. Premetto che il campo in oggetto è assolutamente nuovo e sottolineo che l'Italia è tra i primi Paesi a varare una normativa specifica tesa a garantire la partecipazione dei disabili a questa società basata su questa tecnologia, la cosiddetta società dell'informazione: vi sono tecnologie che consentono oggi a queste persone di lavorare, i non vedenti ad esempio possono «sentire» lo schermo. Non essendoci normative di riferimento in altri Paesi, abbiamo previsto di imporre gli obblighi derivanti dalla normativa alla pubblica amministrazione. Sono stati previsti organismi di controllo dell'attuazione normativa. I costi sono minimi nell'esercizio. Non abbiamo ritenuto opportuno imporre analoghi obblighi ai soggetti privati.

I disabili sono 5 milioni. Troppo spesso si fa riferimento solo alla grande disabilità; abbiamo svolto un'indagine in merito e pubblicato un libro bianco; sottolineo che un anziano che non riesce a vedere o sentire è considerato un disabile. La motivazione alla base di questa iniziativa legislativa è quella di avvicinare – man mano che questa tecnologia si diffonde – le persone a tali strumenti. Vi è grande attesa per questo provvedimento. Certamente la legge può essere modificata in senso migliorativo, ma è necessario procedere alla sua approvazione prima della conclusione dell'anno del disabile allo scopo di dare un chiaro segno all'opinione pubblica della sensibilità delle istituzioni italiane nei confronti di questi temi. Eventuali modifiche migliorative potranno essere approvate in futuro, sulla base dell'esperienza concreta del provvedimento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

DONATI (*Verdi-U*). Dichiaro il mio voto di astensione su questo articolo perché capisco l'esigenza di approvare al più presto il provvedimento ma ribadisco che in questo punto potrebbe – almeno in futuro – essere migliorato. Anch'io condivido l'impostazione che per la pubblica amministrazione devono prevedersi obblighi e per i privati sistemi incentivanti. Non ho presentato emendamenti di tono diverso. Ho chiesto soltanto di ridiscutere il concetto di «pubblico». Infatti il concetto di «a prevalente capitale pubblico» è oggi estremamente complesso e sappiamo che le forme di sostegno possono essere molto diverse poiché vanno dalle agevolazioni fiscali alle quote di minoranza.

Se si prevede un sistema incentivante (fiscale, tariffario, postale o in forma di detassazione) per un soggetto privato, si possono chiedere in cambio, tra i vari oneri di servizio pubblico, anche quello di rendere accessibili i propri siti. Posso fare l'esempio delle imprese editoriali e dei giornali. Ribadisco che condivido il criterio di base che nel pubblico si ponga un obbligo ad un rapido adeguamento e nel privato si preveda un sistema incentivante. Ritengo però che la carenza di tale previsione non sia coerente con quanto si sta realizzando in ordine al sistema di incentivi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 5 su cui è stato presentato un emendamento precedentemente illustrato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1.

STANCA, *ministro per le innovazioni e le tecnologie*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7.

DONATI (*Verdi-U*). Mi asterrò dalla votazione sull'articolo 7 poiché ritengo che i compiti amministrativi affidati alle pubbliche amministrazioni rischiano di risolversi in un elenco troppo esteso di attribuzioni di incerta realizzazione. Purtroppo spesso è vano parlare di promuovere, definire, favorire in ambito normativo perché se le previsioni non sono obbligatorie rischiano di non essere applicate non per cattiva volontà ma perché non sono definiti e quantificati i costi. Inoltre mi ha colpito molto che per questi compiti non siano previsti tempi di attuazione. Vi è un elenco di buone intenzioni assolutamente condivisibili senza una scadenza temporale che definisca entro quando queste ottime attività debbano essere svolte. Quindi, queste buone intenzioni, per non essere completamente vanificate, dovrebbero essere coniugate con la definizione delle risorse effettivamente necessarie per realizzare a pieno le finalità della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

DONATI (*Verdi-U*). Presidente, nonostante tutte le considerazioni e le obiezioni che ho sollevato, dichiaro, a nome dei Verdi, il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso. Questa nostra decisione è motivata dal fatto che si è un presenza di un provvedimento che introduce un elemento innovativo nel mondo dei disabili. Per questo motivo non possiamo che esprimere la nostra condivisione e il nostro apprezzamento. Esso però non è la panacea di tutti i mali, attesa la mancata soluzione di alcune importanti problematiche. Mi riferisco soprattutto alle poche cer-

tezze circa la disponibilità effettiva delle risorse necessarie per assicurare la piena attuazione della legge e alla mancata individuazione di forme di incentivazione soprattutto nei confronti dei privati.

LAURO (*FI*). Farò una brevissima dichiarazione di voto, essendo il primo firmatario del disegno di legge n. 2114. Alla luce delle apprezzabili finalità del provvedimento, mi auguro che lo stesso trovi piena attuazione. Pertanto, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge n. 2546.

IOVENE (*DS-U*). Sono il primo firmatario del disegno di legge n. 2073, di contenuto analogo a quello che ci accingiamo ad approvare. Come ben sapete, il 2003 è stato dichiarato l'anno europeo del disabile. Approssimandoci ormai alla sua chiusura, il Governo dopo mesi di inattività ci ha costretti ad esaminare rapidamente il provvedimento agli stessi destinati. Ciò ci ha impedito di apportare dei correttivi migliorativi al testo licenziato dalla Camera dei deputati come sarebbe stato utile ed auspicabile.

Permangono dunque alcune lacune. Sarebbe stato opportuno, ad esempio, introdurre il riferimento agli *standard* internazionali di accessibilità dei siti *Internet* per le diverse disabilità e indicare la sede in cui coinvolgere le associazioni dei disabili. Nella mia proposta di legge era previsto un osservatorio composto da esponenti della pubblica amministrazione e delle associazioni dei disabili per monitorare costantemente l'efficacia della legge nella sua applicazione. Mi auguro che vi sia la possibilità ed il modo di intervenire rapidamente per recuperare questi aspetti, fermo restando che mi sembra importante il segnale che si dà ai disabili con una legge che finalmente avvia, pur con questi limiti, l'accessibilità dei siti *Internet* della pubblica amministrazione ed incentiva gli altri siti di pubblica utilità ad essere accessibili.

FORTE (*UDC*). Esprimo il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento e ringrazio il Ministro ed il Governo per averlo portato a termine. Auspico che si prosegua nel solco della ritrovata sensibilità rispetto ai temi dell'*handicap* e che in futuro i disabili possano continuare a godere dell'attenzione che questa legge intende loro riservare.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Metto ai voti il disegno di legge n. 2546 nel suo complesso.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2073, 2114 e 2163.

*I lavori terminano alle ore 9,25.*



ALLEGATO

## DISEGNO DI LEGGE N. 2546

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

**Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici****Articoli del disegno di legge**

## Art. 1.

*(Obiettivi e finalità)*

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

*a)* «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

*b)* «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

## Art. 3.

*(Soggetti erogatori)*

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

## Art. 4.

*(Obblighi per l'accessibilità)*

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione *hardware* e *software* e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati

si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

#### Art. 5.

##### *(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

#### Art. 6.

##### *(Verifica dell'accessibilità su richiesta)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

- a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
- b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
- c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
- d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

#### Art. 7.

##### *(Compiti amministrativi)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

- a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;

c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;

d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;

e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;

f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di *hardware* e *software*, anche per la proposta di nuove iniziative;

g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;

h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

## Art. 8.

### (Formazione)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'ar-

articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.

#### Art. 9.

##### *(Responsabilità)*

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

#### Art. 10.

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

- a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;
- b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
- c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
- d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di *hardware* e *software* e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

#### Art. 11.

##### *(Requisiti tecnici)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le as-

sociazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

#### Art. 12.

##### *(Normative internazionali)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

#### EMENDAMENTI

##### **3.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, CANCAN

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole «nonché ai giornali.».*

---

##### **5.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, CANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole «accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti» con le seguenti: «per gli alunni disabili e gli insegnanti.».*

---



